



*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per il Veneto

La Segreteria

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0004790-28/05/2014-S

COMUNE DI		
VILAFRANCA PADOVANA		
	29 MAG. 2014	
PROT. N.	5912	
CATEG.	5	CL. 2

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

**VILAFRANCA PADOVANA (PD)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria  
del Comune di

**VILAFRANCA PADOVANA (PD)**

**Oggetto:** trasmissione delibera di archiviazione n. 344/2014/PRNO del 29 aprile 2014.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera di archiviazione n. 344/2014/PRNO, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data del 29 aprile 2014.

**Il Direttore della Segreteria**  
dott.ssa Raffaella Brandolese

BC



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 aprile 2014, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario, relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario



VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Villafranca Padovana (PD) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 2 aprile 2014 prot. n. 3260, con la quale il

magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 18 aprile 2014 prot. n. 4432 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3886 del 18 aprile 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 28/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto non sono emerse irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO di non procedere ad ulteriore attività istruttoria;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- rileva che dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie in sede di verifica del rendiconto di gestione 2012 il comune di Villafranca Padovana è in linea con i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti;
- dispone l'archiviazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012.


Copia della presente pronuncia di archiviazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villafranca Padovana (PD).



Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 aprile  
2014.

Il magistrato relatore

Dott. Tiziano Tessaro



Depositato in Segreteria il 27/05/2014

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)



Il Presidente

Dott. Claudio Iafolla

